



20594 / 16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICE MANNA - Presidente -
Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -
Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 26/05/2016 - PU

R.G.N. 20257/2014

Ca. 20594
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20257-2014 proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

MINAUDA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell'avvocato
GIOVANNI IARIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato ROBERTO LANCELLOTTI giusta procura speciale a
margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1232/2014 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito l'Avvocato Giovanni Iaria difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.

q

FATTO E DIRITTO

La Direzione provinciale del lavoro di Brescia propone ricorso per cassazione contro Carmelo Minauda, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha accolto l'appello annullando il verbale di accertamento affermando l'incompetenza della Direzione provinciale-Ispettorato del Lavoro all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell'art. 174 cds a seguito dell'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo attesa, in linea col principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative, la individuazione in termini tassativi dei soggetti legittimati ad irrogare le sanzioni a violazioni del cds.

Parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 12 e 174 commi 2, 3 e 11 cds e dei Reg. CEE 561/2006 e 3280/85.

Ciò premesso si osserva

L'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all'accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell'orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore.

I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro, con la conseguenza che l'accertatore è legittimato alle relative contestazioni.

La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni, il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon

andamento della pubblica amministrazione, anche in relazione alle competenze degli ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7.5.2003 n. 13364).

Va al riguardo osservato che, nell'ambito delle rispettive attribuzioni i componenti della LIPU, se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS (Cass. 16.12.1997 n. 157), gli ispettori delle poste (Cass. 19.5.1990) e gli ispettori dell'Enel (Cass. 12.2.1985) sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli.


In definitiva, il ricorso va accolto con la cassazione ed il rinvio atteso il dichiarato assorbimento dell'esame delle ulteriori questioni.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di altro Magistrato anche per le spese,

Roma, 26 maggio 2016.

Il consigliere estensore



il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 12 OTT. 2016



Ufficiale Cancellaria
Cassa PANGELLI

